

N. 116586 del Repertorio

N. 32947 della Raccolta

VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno sette del mese di gennaio

- 7 gennaio 2025 -

In Lucca, in Viale Regina Margherita n.121, secondo piano, nel mio studio.

Avanti a me dr. DOMENICO COSTANTINO, Notaio in Lucca, iscritto al Collegio Notarile di Lucca,

è presente la signora:

- Morelli Lucia, nata a Barga il 27 marzo 1978, residente in Barga, frazione Fornaci di Barga, via Provinciale n. 134, cittadina italiana, (c.f.: MRL LCU 78C67 A657J).

La comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata

"VENTI D'ARTE APS"

con sede in Barga, frazione Fornaci di Barga, via Provinciale n.134 (codice fiscale e partita I.V.A.: 02242520464), costituita con scrittura privata del 5 maggio 2011, registrata all'Agenzia delle Entrate di Lucca - Sezione distaccata di Borgo a Mozzano - il 5 maggio 2011 al n. 3109/III, successivamente modificata con delibera dell'Assemblea straordinaria di cui al verbale del 21 ottobre 2020, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Lucca - Ufficio Territoriale di Castelnuovo di Garfagnana - il 29 ottobre 2020 al n. 319/III, iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) e mi richiede di ricevere in deposito il documento, in originale, portante il verbale dell'Assemblea degli Associati dell'Associazione stessa, tenutasi il 21 ottobre 2020 con lo statuto che ella mi dichiara essere quello attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate con la detta delibera del 21 ottobre 2020 ed al verbale di detta delibera, che ella dichiara essere stato da lei stessa sottoscritto; allegato che viene ora sottoscritto quale allegato.

Aderendo alla richiesta fattami, ritiro dalle mani della signora Lucia Morelli il verbale di assemblea richiamato e, unitamente all'accluso al medesimo statuto - quest'ultimo composto di diciotto (18) articoli - lo allego al presente atto, in una - sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Le spese del presente atto sono a carico della "VENTI D'ARTE APS".

*** Si richiede l'applicazione al presente atto, delle disposizioni agevolative in materia tributaria previste dall'art. 82 del D. Lgs. 117 del 2017.

** La comparente:

- presta il consenso al trattamento dei dati personali forniti ed alla loro comunicazione e diffusione entro i limiti e per le finalità previste dalla legge;
- mi dispensa dalla lettura di ogni allegato a quest'atto dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia a macchina ed in parte da me, a macchina ed a mano, su una facciata e parte della seconda di un foglio del quale, prima delle firme, ho dato lettura alla comparente che, da me interpellata, lo approva e con me lo sottoscrive alle ore dieci e minuti cinquanta.

Firmato: Lucia Morelli - Domenico Costantino

Registrato a Lucca
il 7 gennaio 2025
al n. 65 Serie 1T
Esente

VERBALE ASSEMBLEA

Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017

Il giorno 21 ottobre '20, alle ore 17.00 , presso la sede legale dell'associazione, in via Provinciale 134, Comune di Barga, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione VENTI D'ARTE, per discutere e deliberare in merito all'**adeguamento statutario** ai fini e per gli effetti del *Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche*.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario: Morena Biagioni.

Il Presidente dichiara che la riunione è regolarmente costituita ai sensi dello Statuto vigente e atta a deliberare.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno: la necessità di adeguare lo statuto, così come previsto dal codice del terzo settore con scadenza al 30 ottobre 2020 (DL 03/07/2017 n.117 e successive modifiche).

Il Presidente apre la discussione e, dopo dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge, n.5; contrari n. 0; astenuti n. 0

Morena Biagioni

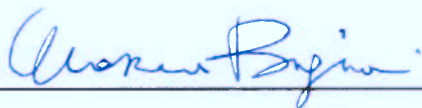
Lucia Morelli

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,10 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario



VENTI D'ARTE
Associazione culturale
Via Provinciale, 134
55051 FORNACI DI BARGA (LU)
Partita IVA 02242520464

Il Presidente

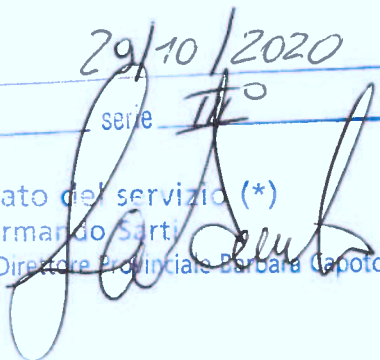


AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Castelnuovo di Garfagnana

Registrazione Lucca il 29/10/2020
Al n. 319 serie II°

L'Incaricato del servizio (*)
Armando Sarti

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Barbara Capotorta





STATUTO dell'ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE "VENTI D'ARTE APS"

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione che assume la denominazione di "VENTI D'ARTE APS", d'ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel comune di BARGA. L'associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'associazione ha lo scopo di promuovere e organizzare iniziative legate ad ogni forma di espressione culturale e artistica, nelle specialità ad essa appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato italiano e a livello internazionale; promuovere attività didattiche per l'avvio, aggiornamento, perfezionamento nello svolgimento della pratica culturale nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali; promuovere iniziative a tutela del paesaggio, dei monumenti, dei musei, delle biblioteche; gestire impianti, propri o di terzi, strutture e locali di vario genere dove svolgere l'attività; gestire un eventuale spaccio ad uso dei soci per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi punto di incontro e luogo dove vengono ideate e organizzate le varie iniziative dell'associazione così come previsto dall'art. 85 del Codice del Terzo settore o aperto al pubblico.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Stefano Carlucci

Luigi Nelli

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

Nel caso di socio non avente la maggiore età, questi è rappresentato nei rapporti sociali da chi esercita la responsabilità genitoriale. Gli ultraquattordicenni possono votare in assemblea con l'ausilio di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Il Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte. La deliberazione di ammissione viene comunicata all'interessato/a e annotata nel libro degli associati. Il Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 5.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività nel rispetto dei regolamenti interni e delle modalità organizzative;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- tenere, nei locali dell'associazione, un comportamento rispettoso delle prerogative degli altri soci.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata

adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie contro deduzioni. L'escluso può far ricorso all'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione. I soci radiati per morosità potranno essere riammessi dietro domanda, pagando una nuova quota di iscrizione nonché quanto ancora di loro spettanza.

L'associato può recedere in qualsiasi momento dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

ART. 7 (Assemblea)

L'assemblea presenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per gli stessi se assunte in conformità allo statuto.

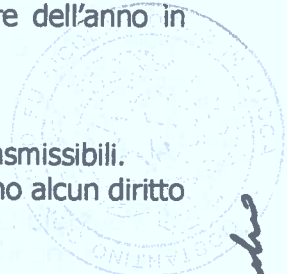
Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. **L'assemblea ordinaria** è convocata ogni anno entro il 30 aprile dal presidente per l'approvazione delle linee generali del programma di attività, del rendiconto economico e finanziario e approva la devoluzione del residuo attivo di bilancio.

L'assemblea straordinaria è convocata dal presidente tutte le volte che ne reputi necessario il Presidente stesso o la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei soci. L'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo/ mail/messaggistica risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi
- delibera sul bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



Luca Nelli
Presidente

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

In assemblea straordinaria per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente. Sono compiti di questo organo:

- Curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa prevista dallo Statuto;
- Redigere i rendiconti economici e finanziari
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5 , nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili per 3 mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

ART. 12 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 13 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 14 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- facendone richiesta scritta corredata da valide motivazioni inerenti le attività e le modalità statutarie

ART. 15 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 16 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento

Lucia Morelli

Lucia Morelli

delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. [Firma]
Sig. [Firma]
Sig. [Firma]
Sig. [Firma]
Sig. [Firma]

Luogo e data FORNOCIA' di BARZE 21/10/2020

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Firmato: Domenico Costantino